



Comune di Ravarino
Provincia di Modena

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

(art. 12 della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16)

VAS – Verifica assoggettabilità RAPPORTO PRELIMINARE alla VAS

TERZO STRALCIO

Il Sindaco
Maurizia Rebecchi

Il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica
Geom. Giacomo Ferrari

Il Progettista
Arch. Beatrice Celli

Dicembre 2014

INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA.....	4
1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	4
1.1 Scopo del documento.....	4
1.2 Riferimenti normativi.....	4
1.3 Principi generali.....	5
1.4 Autorità competente.....	6
1.5 Criteri di valutazione degli effetti del Piano della Ricostruzione in variante al PRG nella disciplina transitoria.....	7
1.6 Fonti utilizzate.....	8
2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E ASPETTI PROGRAMMATICI.....	9
2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dal Piano della Ricostruzione.....	9
2.2 Descrizione del Piano della Ricostruzione.....	9
2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....	9
2.3.1 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.1.2 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”.....	11
2.3.2 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.2.2 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”.....	11
2.3.3 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.2a.2 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”.....	11
2.3.4 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”.....	12
2.3.5 Rapporti tra i Beni oggetto del PDR e la Tavv. 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”.....	12
3. RUMORE.....	12
3.1 Varianti interessate da impatto acustico e/o clima acustico.....	12
4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....	12
4.1 Emissioni in atmosfera.....	12
5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.....	12
5.1 Elettromagnetismo.....	12
6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE.....	12
6.1 Descrizione.....	12
6.2 Compatibilità del piano.....	13
7. VEGETAZIONE E FLORA.....	13
7.1 Varianti interessate da vegetazione e flora.....	13
8. FAUNA.....	13
8.1 Interazione con la fauna.....	13
9. SUOLO E SOTTOSUOLO.....	13
9.1 Edifici interessati da indagini geologiche e sismiche.....	13
10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO.....	13
10.1 Edifici interessati dall’idrografia superficiale e sotterranea.....	13
11. RIFIUTI.....	13
11.1 Interazione con il sistema di gestione dei rifiuti.....	13
12. ASPETTI SANITARI.....	13
12.1 Interazione con le problematiche sanitarie.....	13
13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI.....	13
13.1 Interazione con gli aspetti socio-economici.....	13

14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA' DEL PIANO 14

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della proposta del terzo stralcio del Piano della Ricostruzione, che costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e dell'art. 41 della L.R. 20/2000, e contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente del progetto stesso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS.

Nel caso in esame l'Autorità Procedente è il Comune di Ravarino, mentre l'autorità competente sulla base della L.R. 9/2008 è la Provincia di Modena attraverso il CUR.

1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita o meno di valutazione ambientale strategica. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte dagli effetti dell'attuazione del piano.

Il presente **Rapporto Preliminare** è redatto in riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano stesso.

1.2 Riferimenti normativi

Il Decreto legislativo 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69", correttivo del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", sostituisce il D.Lgs. 4/2008, che aveva introdotto la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente di piani e programmi. Sia nella precedente stesura che in quella vigente, dal 26/08/2010 in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, la valutazione consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte del piano/programma che consenta di selezionare tra possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo principio di valutazione preventiva era già stato recepito dalla Legge Regionale 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" che ha anticipato la disciplina europea sulla VAS introducendo la "Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) come elemento costitutivo degli strumenti urbanistici.

Il D.Lgs. 152/2006 come modificato nella parte seconda dal D.Lgs. 120/2010 prevede le procedure di VAS e di Verifica di Assoggettabilità, che consistono in un'analisi preventiva per valutare quali effetti sull'ambiente possa avere uno specifico piano o programma.

In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi, che hanno effetti significativi sull'ambiente, quindi sicuramente quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza (VINCA), e sono

sottoposti a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programmi che possono avere effetti sull'ambiente, al fine di valutare se tali effetti siano significativi e quindi sia necessaria la procedura di VAS.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l'impostazione alla base del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; le principali novità riguardano:

- Il principio di indipendenza delle Autorità competente all'adozione di un parere motivato nel caso di VAS o di un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità dell'Autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma soggetti alle disposizioni del decreto;
- Il principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Le VAS o le Verifiche di Assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati in precedenti;
- Per le opere singole che hanno l'effetto di variante di piani o programmi di pianificazione territoriale non è necessario l'assoggettamento a VAS (Art. 6 comma 12);
- Per la Verifica di assoggettabilità di piani o programmi, che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, si deve tener conto, nella valutazione degli impianti significativi, del livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto dell'intervento (Art. 6 comma 3);
- Gli allegati da I a V sono sostituiti;
- Il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali.

Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 9/2008 e Circolare 11/12/2008) e dalla Provincia di Modena (DGP 366/2008) precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono essere applicati fino al loro adeguamento allo stesso decreto, da attuarsi entro 12 mesi dalla sua emanazione.

In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti:

- **Alla procedura di VAS** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 1. piani e programmi qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di opere e interventi soggetti a valutazione d'impianto ambientale o a procedura di *screening* (lettera a comma 2 dell'Art. 6);
 2. piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione d'incidenza (lettera b comma 2 dell'Art. 6);
 3. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. fatti salvi i casi di modifiche "minori" che sono sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità.
- **Alla procedura di Verifica di assoggettabilità** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 - a. piani e programmi diversi da quelli previsti ai punti 1. e 2. qualora da questi derivi l'autorizzazione ad opere e interventi;
 - b. piani e programmi previsti dai punti 1. e 2. che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
 - c. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. nel caso in cui possano determinare impatti sull'ambiente.

Sono inoltre sottoposti alla procedura di VAS o di Verifica di Assoggettabilità secondo la distinzione di cui ai punti precedenti i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 non sottoposti alla disciplina della L.R. 20/2000, che non sono quindi stati sottoposti a VALSAT e le varianti agli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 47/1978.

1.3 Principi generali

Così come previsto dalla normativa europea, la VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in

considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione degli stessi. La VAS non si configura come un procedimento autorizzativo ex novo, come ribadito dal comma 4 dell'Art. 11 della direttiva comunitaria che stabilisce che "... la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni ..." ma un'attività di valutazione che si integra con quella di formazione ed approvazione del piano o programma.

In merito ai contenuti della VAS questi devono avere lo scopo di arricchire le considerazioni ambientali del piano o programma per concorrerne alla definizione di soluzioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la scelta fra soluzioni alternative.

Particolare rilevanza viene data al monitoraggio degli effetti del piano o programma volto a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel tempo. Essenziale alla disciplina di VAS è pertanto che alla valutazione *ex ante* dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, il controllo attraverso un monitoraggio, degli effettivi impatti sull'ambiente.

I contenuti della VAS si possono sintetizzare nei seguenti:

- Analisi degli obiettivi del piano o programma, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla normativa o pianificazione sovraordinata;
- Definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale di partenza;
- Valutazione degli effetti del piano o programma, tenendo conto delle possibili alternative;
- Individuazione di misure preventive, di mitigazione, riduzione o compensazione di eventuali effetti negativi derivanti dalla scelta del piano o programma;
- Individuazione della criticità, dei relativi parametri da monitorare e di indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali e territoriali del piano.

La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano e programma e comprende sostanzialmente:

- L'elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;
- Lo svolgimento di consultazioni che consentano il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo;
- La valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione e la decisione finale;
- Monitoraggio.

La Verifica di Assoggettabilità è una sottoprocedura che consente, nel caso di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, e nel caso di modifiche minori a piani e programmi, di interrompere la procedura di VAS qualora gli impatti sull'ambiente risultino non significativi. L'assoggettamento o esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS viene fatto dall'autorità competente.

1.4 Autorità competente

L'assoggettamento o l'esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS e la decisione in merito ad un procedimento di VAS vengono fatte da una "Autorità competente".

In merito all'individuazione dell'autorità competente al procedimento di VAS il D.Lgs., 4/2008 chiarisce solo il riparto di funzioni tra Stato e autonomie locali, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'autorità competente per "... i piani e programmi ... la cui approvazione compete ad organi dello Stato ...". Per i restanti piani e programmi il comma 2 dell'Art. 7 riserva alle Regioni l'individuazione delle Amministrazioni con funzioni di Autorità competente.

Con la Legge Regionale 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” la Regione Emilia Romagna ha stabilito che:

- Per i piani e programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province l’autorità competente è la Regione stessa;
- Per i piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane l’autorità competente è la Provincia;
- Per i piani provinciali e comunali soggetti alle Leggi Regionali 47/1978 e 20/2000 l’autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle medesime leggi.

1.5 Criteri di valutazione degli effetti del Piano della Ricostruzione in variante al PRG nella disciplina transitoria

In attesa della predisposizione di una Legge Regionale di allineamento della legislazione regionale a quella nazionale, la Regione Emilia Romagna ha emanato una “normativa provvisoria” attraverso la L.R. 9/2008 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”. In base a tale legge:

- L’Autorità competente all’espletamento della VAS e della Verifica di assoggettabilità è la Provincia territorialmente competente;
- Fino all’entrata in vigore della legge di allineamento la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 continua a consistere nella VALSAT integrata con gli adempimenti e le fasi procedurali previsti dal D.Lgs. 152/2006 ma non contemplati dalla L.R. 20/2000;
- I seguenti strumenti urbanistici, se rientranti nei casi previsti dall’Art. 6 commi 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006 sono da sottoporre a Verifica di assoggettabilità di cui all’Art. 12 del medesimo decreto:
 - a. Le varianti specifiche al Piano Regolatore (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. 47/1978;
 - b. Le varianti ai POC ed ai PUA previsti dalla L.R. 20/2000;
 - c. Le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti redatti in base alla legislazione vigente.

Con la successiva circolare del 12/11/2008 la Regione Emilia Romagna ha ulteriormente chiarito gli elementi identificativi dei piani in cui la considerazione degli aspetti ambientali deve intervenire fin dalla prima fase sotto forma di VAS e di quelli da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, demandando all’Autorità competente il controllo di tale scelta; ha inoltre introdotto l’obbligatorietà della verifica di assoggettabilità per gli strumenti urbanistici particolareggiati di ogni tipo, anche se con prevedibile esito negativo, ad esclusione di quelli da sottoporre comunque a VAS in applicazione del comma 2 dell’Art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

La circolare sottolinea, oltre al principio di non duplicazione delle procedure, che la valutazione degli effetti sull’ambiente determinati da piani o programmi sia limitata solo a quelli significativi che non siano stati precedentemente considerati da strumenti sovraordinati; in alternativa, che il piano o programma non comporti ulteriori effetti significativi sull’ambiente.

Sotto il profilo procedimentale la circolare, per quanto riguarda la Verifica di Assoggettabilità, stabilisce che:

- a. L’Autorità procedente deve redigere un Rapporto preliminare comprendente “una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente” che prevedibilmente deriveranno dalla sua

attuazione, utilizzando come riferimento l'Allegato I al D.Lgs. 152/2006; per i piani e programmi d'iniziativa privata il Rapporto preliminare è a carico del proponente;

- b. L'Autorità procedente trasmette il Rapporto preliminare all'Autorità competente;
- c. L'Autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti "esperti" in materia ambientale da consultare;
- d. L'Autorità competente, oppure l'Autorità procedente previa intesa, trasmette ai soggetti "esperti" il Rapporto preliminare per acquisirne il parere entro 30 giorni.

1.6 Fonti utilizzate

- Piano della Ricostruzione terzo stralcio;
- L.R. 47/1978 e s.m. e i.;
- L.R. 20/2000 e s.m. e i.

2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E ASPETTI PROGRAMMATICI

2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dal Piano della Ricostruzione

Il terzo stralcio del Piano della Ricostruzione interessa un edificio esistente situato a Stuffione, in area classificata dal PRG come "Zona Omogenea A" ed assoggettato alla categoria d'intervento A22 Restauro e Risanamento conservativo di tipo B per cui si prevede la riduzione del vincolo ad A31 Ristrutturazione Edilizia con particolari prescrizioni.

Geograficamente, le aree in esame sono ubicate nella media pianura, in una zona caratterizzata da un'inclinazione molto bassa, verso nord-est, con quote mediamente intorno a 22 m s.l.m., con un massimo di 24 m a SO e un minimo di 20 m a NE.

2.2 Descrizione del Piano della Ricostruzione

Il Piano della Ricostruzione (PDR) valuta, sulla base di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, che non sussistano le condizioni per il mantenimento del vincolo di tutela a causa del gravissimo danno strutturale, il quale ha determinato un'irrimediabile compromissione del valore storico e delle caratteristiche di riconoscibilità del bene culturale.

Il PDR prevede, per il bene in oggetto, il declassamento del vincolo di tutela con la possibilità di demolizione e ricostruzione tipologica, con prescrizioni particolari.

2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il PTCP della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 18 marzo 2009, esprime il tipo di approccio che deve esistere tra la pianificazione sovraordinata e la sostenibilità ambientale. Questa *"non si limita agli aspetti ecologici (riduzione dell'impronta ecologica", ricerca di compatibilità con gli equilibri ecologici), o economico-ambientali (utilizzo ottimo delle risorse, ed in particolare conservazione delle risorse non rinnovabili in rapporto agli usi delle generazioni future), ma include anche la dimensione culturale, indispensabile a definire la sostenibilità delle scelte, come capacità di attribuire valori e significati collettivi, di istituire gerarchie che guidino le scelte in rapporto a valori etici e ad obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità della vita, di sicurezza sociale più estese.*

Applicati alla pianificazione, questi concetti potrebbero essere tradotti in un indirizzo generale di questo tipo: entro un ambito territoriale vanno definite, dai soggetti che ne hanno responsabilità, quali modalità di sviluppo socio-economico sono considerate compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse ambientali e con gli obiettivi di risanamento assunti dal piano, in misura e sotto forme tali da garantire alle generazioni future di non subire inaccettabili condizioni di limitazione nella disponibilità di risorse non rinnovabili, nella sicurezza e nella qualità della vita. In quanto tale, la sostenibilità ambientale e territoriale non è quindi un parametro tecnico definito "a priori", ma l'esito di un percorso di definizione di scelte progettuali delle quali una collettività assume consapevolmente la responsabilità in quanto le considera, nel proprio contesto fisico e culturale, capaci di perseguire il complesso degli obiettivi ambientali, sociali ed economici assunti dal piano".

Il nuovo PTCP afferma, che la pianificazione territoriale fonda i propri obiettivi sulle finalità generali di:

- migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi), per la conservazione delle risorse ambientali;
- migliorare l'efficacia degli equilibri presenti e ridurre l'intensità degli antagonismi tra attività economiche e ambiente;
- incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio;
- svolgere in permanenza funzioni valutative attraverso la parametrizzazione della qualità ambientale il relativo monitoraggio.

E' anche nell'attenzione costante a tali obiettivi che, in questo studio, verranno valutati i rapporti esistenti tra gli interventi previsti dal Piano della Ricostruzione e tutte le matrici ambientali e paesistico-culturali che con essa possono interferire.

Nel presente capitolo vengono pertanto presi in considerazione i rapporti tra gli edifici interessati dal Piano della Ricostruzione con il PTCP 2009.

In particolare si è fatto riferimento alle seguenti Tavole:

- Tav. 1.1.2 – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.2 – Tutela delle risorse naturali, forestali e delle biodiversità del territorio;
- Tav. 2.2a.2 – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- Tavv. 2.3.1 – Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica;
- Tavv. 3.1.1 – Carta del rischio inquinamento acqua: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale;

2.3.1 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.1.2 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”

Nella carta della “Tutela delle risorse paesistiche storiche culturali” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:

- Il Bene è localizzato in prossimità della viabilità storica di cui all’art. 44A del PTCP. Gli interventi previsti non prevedono particolari interventi sulla viabilità storica, ne’ determinano significative interazioni con essa.

2.3.2 Rapporti tre Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.2.2 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”

Nella carta della “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:

- Il Bene è inserito all’interno del territorio insediato al 2006, pertanto non vi sono particolari prescrizioni.

2.3.3 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.2a.2 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”

Nell’art. 14 bis delle NTA del PRG introdotto a seguito dell’approvazione del primo stralcio del Piano della Ricostruzione, sono introdotte norme specifiche sugli studi di micro zonazione sismica:

ART. 14 bis – Microzonazione Sismica

Nelle more della realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale degli studi di Microzonazione sismica ed avendo a riferimento l’art. 14 del vigente PTCP2009 per la formazione/approvazione degli strumenti urbanistici preventivi, fermo restando il rispetto delle NTC2008, si applicano le seguenti disposizioni per la riduzione del rischio sismico:

- Preventivamente ad ogni trasformazione urbanistica ed edilizia da realizzarsi, deve essere effettuata l’analisi di suscettività alla liquefazione:
 - Se l’indice di liquefazione $IL < 2$ per il calcolo dell’azione sismica ai fini della progettazione è ammesso l’approccio semplificato della normativa;
 - Se l’indice di liquefazione $IL \geq 2$, per il calcolo dell’azione sismica ai fini della progettazione non è ammesso l’approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d’uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc...).

2.3.4 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:

- Il Bene ricade in aree A3 depresse ad elevata pericolosità idraulica, aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica.

Trattandosi di interventi di ripristino e ricostruzione di edificio esistente, saranno tenute in considerazione le prescrizioni dell’art. 11.

2.3.5 Rapporti tra i Beni oggetto del PDR e la Tavv. 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:

- Il Bene ricade in aree a grado di vulnerabilità basso.

Tutti gli interventi prevedono ripristino e ricostruzione di edificio esistente senza determinare ulteriore impatto sulla componente idrica.

3. RUMORE

3.1 Varianti interessate da impatto acustico e/o clima acustico

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sull’impatto e sul clima acustico.

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

4.1 Emissioni in atmosfera

Non sono necessari approfondimenti in merito alle emissioni in atmosfera.

5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

5.1 Elettromagnetismo

Non sono necessari approfondimenti in merito all’elettromagnetismo.

6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

6.1 Descrizione

In merito alle matrici in questione, come già evidenziato in precedenza, gli elementi storici che ricorrono in prossimità dell’area in oggetto sono la viabilità storica. Non si evidenziano impatti, poiché le nuove previsioni non determineranno modificazioni della sede stradale.

6.2 Compatibilità del piano

Le modifiche introdotte dal PDR non produrranno alcun effetto negativo sulla componente paesaggio-patrimonio storico-culturale, poiché si tratta di interventi di ripristino e ricostruzione di un edificio, purchè siano rispettate le misure previste dal PTCP.

7. VEGETAZIONE E FLORA

7.1 Varianti interessate da vegetazione e flora

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sulla vegetazione e la flora.

8. FAUNA

8.1 Interazione con la fauna

Non sono necessari approfondimenti in merito alla componente faunistica.

9. SUOLO E SOTTOSUOLO

9.1 Edifici interessati da indagini geologiche e sismiche

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche geologiche e sismiche.

10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

10.1 Edifici interessati dall'idrografia superficiale e sotterranea

Si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sul sistema idrico superficiale e sotterraneo.

11. RIFIUTI

11.1 Interazione con il sistema di gestione dei rifiuti

Non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col sistema di gestione dei rifiuti.

12. ASPETTI SANITARI

12.1 Interazione con le problematiche sanitarie

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione con gli aspetti sanitari.

13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

13.1 Interazione con gli aspetti socio-economici

Non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione con gli aspetti socio-economici.

14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA' DEL PIANO

In conclusione, il confronto con i piani sovraordinati e l'analisi delle possibili modificazioni alle principali matrici ambientali, inducono a ritenere realizzabile il progetto di Piano della Ricostruzione, terzo stralcio, proposto, osservando le particolari misure di mitigazione per ogni matrice ambientale indicata.

Per le analisi condotte, come sopra riportate, fatti salvi gli esiti delle verifiche condotte in sede di interventi edilizi, previste ai punti 3) Rumore, 7) Vegetazione e flora, 9) Suolo e sottosuolo e 10) Ambiente idrico superficiale e sotterraneo, si ritiene che il Piano della Ricostruzione, terzo stralcio, proposto con la variante in oggetto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).